

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 09/10/2014

Numero: 21365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dott. DI PALMA Salvatore | - Presidente - |
| Dott. BERNABAI Renato | - Consigliere - |
| Dott. RAGONESI Vittorio | - Consigliere - |
| Dott. SCALDAFERRI Andrea | - rel. Consigliere - |
| Dott. BISOGNI Giacinto | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14173/2012 proposto da:

FINCAR CARLETTI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in qualità
di

società incorporante per fusione della Ferro Adriatica SpA in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso
lo

studio dell'avvocato LONGO MAURO, rappresentata e difesa
dall'avvocato VALORI Alfonso, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SIFO HOSPITAL SRL;

- intimato -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 1938/2011 del TRIBUNALE di
LAMEZIA TERME, depositato il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito per la ricorrente l'Avvocato Alfonso Valori che si riporta agli
scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che FINCAR Carletti S.r.l. in liquidazione, con atto del 1 giugno 2012, ha proposto, L. Fall., ex art. 99, ricorso per cassazione del decreto, depositato il 2 aprile 2012 e notificato il 2 maggio 2012, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento SIFO Hospital S.r.l. proposta dalla stessa società, odierna ricorrente; che l'intimata Curatela non ha svolto difese; considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'omesso esame del titolo giudiziale - Decreto

Ingiuntivo n. 829 del 2002 - dalla stessa azionato in sede di insinuazione al passivo e prodotto materialmente solo in sede di opposizione; che con il secondo motivo deduce che, qualora il suddetto omesso esame dovesse implicitamente ritenersi fondato sulla inammissibilità di produzione documentale in sede di opposizione, ciò si risolverebbe nella violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4 e art. 115 c.p.c.; che con il terzo motivo censura, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 95, comma 3, le statuizioni con cui il Tribunale ha confermato il rifiuto, da parte del giudice delegato, di acquisire d'ufficio l'originale del suddetto documento; che con il quarto motivo si duole, sotto il profilo della violazione della L. Fall., art. 96, comma 2, n. 2, nonchè sotto quello del vizio di motivazione, della ritenuta impossibilità di ammettere il credito con riserva della produzione del documento stesso; ritenuto che il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente; che consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma che il rimedio di cui alla L. Fall., art. 99, mirando a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, consente al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie precedentemente maturate, e anzi, espressamente escluse dal tenore della L. Fall., art. 99, il cui testo prevede, sin dagli atti introduttivi, l'onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti "prodotti" di cui la parte intende avvalersi, così segnando quale termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori,

quello della proposizione dell'opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 4708/11; n. 24028/10);
che il rilievo di cui sopra ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M..

Ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto, con rinvio al giudice di merito".

2. Il Collegio, all'esito della odierna adunanza camerale, sentito il difensore della ricorrente, condivide pienamente le considerazioni svolte nella relazione. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al giudice di merito che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto sopra affermati, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

Diritto

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014